

COMUNE DI NISCEMI

REGOLAMENTO DEL

SERVIZIO DI FOGNATURA

Approv. con delib. del CC.

N°-71 del 18/07/1995

INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del regolamento

Obbligo di allacciamento

Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili

Sversamenti delle acque bianche e nere

TITOLO SECONDO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

Autorità competente

Rilascio dell'autorizzazione

Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

TITOLO TERZO LIMITI ALLO SVERSAMENTO IN FOGNATURA

Scarichi da insediamenti civili

Scarichi da insediamenti produttivi

Scarichi vietati

TITOLO IV OPERE NECESSARIE PER L'ALLACCIAIMENTO

Opere di allacciamento in fognatura

Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Allacciamento con sollevamento

TITOLO V CANONE

Canoni dovuti per le acque provenienti da insediamenti civili e assimilabili

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi

Sanzioni e contenzioso

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Controlli e verifica

Sanzioni revoca e risarcimento danni

Dichiarazione degli allacciamenti in atto di insediamenti civili

Rinvio e entrata in vigore

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PRIMA CATEGORIA

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio Comunale, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue provenienti da insediamenti civili, assimilabili a civili e produttivi e delle acque meteoriche, e a regolamentare i rapporti tra l'ente gestore e gli utenti del pubblico servizio nel rispetto della normativa regionale, anche di tutte le leggi comunitarie e nazionali.

Art. 2

Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine fissato dal comune ai sensi dell'art. 15, II, L.R. n. 27/15 maggio 1986.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia possibile realizzare la condutture per l'allacciamento, nel rispetto della normativa vigente.

Presso gli uffici comunali viene tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea riconoscione della rete fognaria in funzione. Il Sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art. 3

Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili

Sono assimilabili a scarichi da insediamenti civili, gli scarichi da insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti nella tabella 8 allegata alla L.R. n. 27 del 15/05/1986

Art. 4

Sversamento delle acque bianche e nere

I titolari degli scarichi degli insediamenti civili, assimilabili a civili e produttivi nei limiti stabiliti nella tabella 8 e alla tabella 2 allegata alla L.R. 27 del 15.05.1986 possono sversare in fognatura solo le acque nere. Nelle zone servite da pubblica fognatura separata bianca e nera è vietato la loro immissione nella fognatura non corrispondente e convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

TITOLO SECONDO

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5

Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

Il nuovo scarico di pubblica fognatura ed il relativo allacciamento devono essere preventivamente autorizzati.

Per gli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve presentare al Sindaco la domanda di autorizzazione nella forma di cui all'allegato n. 1 del presente regolamento.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata contestualmente a quella di concessione o autorizzazione edilizia, ove necessaria.

Art. 6

Autorità competente

Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria e successivamente, nella forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità prevista dalla normativa vigente.

Sull'istanza di autorizzazione all'allacciamento degli insediamenti produttivi esprime parere l'ente gestore dell'impianto di depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è risultata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda fermando il potere del Sindaco di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessaria per la istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Il comune determina in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

Il Sindaco, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione delle spese sostenute.

L'autorizzazione allo scarico è valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Sindaco può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art. 8
Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

Lo sversamento in fognatura dei reflui autotrasportati è vietato.

TITOLO TERZO

LIMITI ALLO SVERSAMENTO IN FOGNATURA

Art. 9
Scarichi da insediamenti civili

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili è ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui.

Art. 10
Scarichi da insediamenti produttivi

I reflui degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti di cui all'allegata tabella n. 1 e 2

Art. 11
Scarichi vietati

E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad esse addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di cucina e di lavorazioni di frutta e verdura) o aderire alle pareti.

TITOLO QUARTO

OPERE NECESSARIE PER L'ALLACCIAIMENTO

Art. 12

Opere di allacciamento in fognatura

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzi sifonati secondo gli schemi definiti dal comune.

I titolari di insediamenti, sia assimilabili ai civili che produttivi, dovranno realizzare i pozzi in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato.

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee ed impermeabili il cui diametro non sia inferiore a cm. 14 utili.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art. 13

Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento, della rete fognaria sino ai pozzi di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico e ne cura la manutenzione.

Il Sindaco può consentire che il titolare dello scarico realizzi o modifichi detti allacciamenti e ne curi la manutenzione, previo versamento di deposito cauzionale da svincolare ad accertamento del buon esito dei lavori e del rispetto degli standard di accettabilità ove richiesti.

Art. 14

Allacciamenti con sollevamento

Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella fognatura comunale i titolari degli insediamenti debbono installare impianti meccanici di sollevamento, presentando idonea documentazione che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, le indicazioni del tipo e portata della pompa ed i dispositivi di emergenza.

TITOLO QUINTO

CANONE

Art. 15

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti civili e assimilati

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e assimilati, sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata.

Il canone è dovuto, per ciascun servizio, nelle misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fognatura. Il canone per il servizio di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata, imputabile a queste fonti, è rapportato al volume dell'acqua prelevata misurato con idoneo strumento di cui essi hanno obbligo di installazione secondo modalità fissate, di volta in volta. Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo. Il canone deve essere pagato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 16

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto il canone determinato in base alla normativa vigente commisurato:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Gli utenti sono tenuti ad indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla regione, della denuncia prevista dal secondo comma dell'art. 17 bis della legge n. 319/76.

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvede mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 638.

Art. 17

Sanzioni e contenzioso

Per la omissa, ritardata o infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

Qualora il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica dalla denuncia presentata che d'ufficio in caso di omessa presentazione della medesima, è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D. n. 1175/31.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse. Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei messi comunali.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Controlli e verifiche

Il Sindaco è l'autorità competente al controllo.

Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte in via transitoria dai laboratori di igiene e profilassi sino all'attuazione dei presidi sanitari multizionali delle U.S.L..

I comuni che dispongono di laboratori di analisi possono svolgere funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 19

Sanzioni revoca e risarcimento danni

In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente, e nei casi da essa previsti si procede alla revoca, salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla pubblica fognatura.

Art. 20

Dichiarazioni degli allacciamenti in atto di insediamenti civili

I titolari degli insediamenti civili allacciati in pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono dichiarare l'allacciamento stesso entro il termine perentorio di gg. 120 dall'entrata in vigore di cui all'art. 22.

Art. 21

Adeguamenti insediamenti produttivi esistenti

Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti, che recapitano in pubblica fognatura, devono adeguarsi ai limiti di accettabilità di cui al presente regolamento entro tre anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'affissione per 15 giorni all'albo Comunale.

Tabella 1

Caratteristiche quali-quantitative del reflujo della pubblica fognatura civile, prima dell'ingresso al sistema di depurazione e dopo accettazione degli scarichi provenienti anche dagli insediamenti produttivi.

Num.	Parametri	Concentrazioni
1	pH	5,5 ÷ 9,5
2	Temperatura	30 °C
3	Colore	non per- cettibile dopo diluizione 1:40 su spessore di 10 cm
4	Materiali in sospensione totali	500 mg/l
5	BOD ₅	460 mg/l
6	COD	900 mg/l
7	Azoto totale (come N)	60 mg/l
8	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	40 mg/l
9	Fosforo totale (come P)	20 mg/l
10	Tensioattivi (MBAS)	10 mg/l

Tabella 2

Limiti di accettabilità per gli scarichi degli insediamenti produttivi prima dell'ingresso in pubblica fognatura. Per i parametri non menzionati, le concentrazioni massime verranno fissate dell'ente gestore tenuto conto della tabella 1.

Num.	Parametri	Concentrazioni
1	Metalli e non metalli tossici totali ...	3
2	Arsenico come As	0,5 mg/l
3	Bario » Ba	20
4	Cadmio » Cd	0,02 »
5	Cromo III » Cr	2 »
6	Cromo VI » Cr	0,2 »
7	Mercurio » Hg	0,005 »
8	Nichel » Ni	2 »
9	Piombo » Pb	0,2 »
10	Rame » Cu	0,1 »
11	Selenio » Se	0,03 »
12	Stagno » Sn	10 »
13	Zinco » Zn	0,5 »
14	Fenoli » C_2H_5OH	0,5 »
15	Solventi organici aromatici totali	0,2 »
16	Solventi organici azotati totali	0,1 »
17	Solventi clorurati totali	1 »
18	Pesticidi clorurati	0,05 »
19	Pesticidi fosforati	0,1 »
20	Oli minerali	5 »
21	Cianuri tot. come CN	1 »
22	Fluoruri » F	12 »
23	Aldeidi » H-CHO	2 »
24	Alluminio » Al	2 »
25	Ferro » Fe	4 »
26	Manganese » Mn	4 »
27	Solfuri » H_2S	2 »
28	Solfiti » SO_3	2 »
29	Boro » B	4 »
30	Cloro attivo » Cl_2	0,3 »

Tabella 8

Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili.

Num.	Parametri	Concentrazioni
1	pH	5,5 ÷ 9,5
2	Temperatura °C	30
3	S.S.T.	400 mg/l
4	BOD ₅	300 mg/l
5	COD	600 mg/l
6	Max COD/BOD ₅	2,5
7	Azoto amminiacale (come HN ₄ ⁺)	30 mg/l
8	Azoto totale (come N)	50 mg/l
9	Fosforo (come P)	15 mg/l
10	Boro	3 mg/l
11	Tensioattivi (MBAS)	10 mg/l
12	Grassi e oli vegetali ed animali	100 mg/l

I rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della Tabella A annessa alla legge n. 319/76.